

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del presente ricorso di impugnazione, la ricorrente deduce sette differenti motivi di annullamento della sentenza impugnata:

1. Con il primo motivo la ricorrente contesta la sentenza impugnata sotto il profilo dell'errata valutazione del principio della ragionevole durata del procedimento amministrativo e del principio del legittimo affidamento, quanto alla parte della decisione controversa che ha disposto il recupero dell'aiuto erogato.
2. Col secondo motivo la ricorrente ritiene che la sentenza impugnata sia illegittima e vada annullata per difetto di motivazione del Tribunale nella parte in cui ha concluso che la decisione controversa non viola i principi di diligenza e imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione da parte del Tribunale dell'art. 19 TUE nei capi della sentenza impugnata in cui ha dato una propria interpretazione alla normativa nazionale anche contro il suo dato letterale, in evidente violazione dei limiti della sua competenza.
4. Col quarto motivo la ricorrente contesta l'erronea valutazione da parte del Tribunale della lamentata disparità di trattamento con altro operatore (Alcoa-Alumix) in merito ad una analoga misura di aiuto, nonché la violazione dell'art. 108 TFUE in quanto l'aiuto doveva essere esaminato come «esistente».
5. Col quinto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 107, par. 1 TFUE, in quanto, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, la misura contestata non costituisce un indebito vantaggio, né incide sugli scambi tra gli Stati membri.
6. Col sesto motivo la ricorrente ha denunciato l'omessa/insufficiente/errata valutazione da parte del Tribunale della contestazione in merito alla natura selettiva della misura.
7. Con il settimo ed ultimo motivo la ricorrente contesta al Tribunale la violazione dell'art. 174 TFUE e l'art. 107, par. 3 TFUE, par. 1, TFUE, in quanto la misura compensativa, da un lato, è coerente con le politiche di coesione sociale per le regioni insulari e prive di infrastrutture e dall'altro lato, è in linea con le deroghe di cui al citato art. 107 TFUE.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Sibiu (Romania) il 23 dicembre 2014 —  
Elena Delia Pondiche/Statul român, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării**

**(Causa C-608/14)**

(2015/C 089/11)

*Lingua processuale: il rumeno*

### Giudice del rinvio

Tribunalul Sibiu

### Parti

*Ricorrente:* Elena Delia Pondiche

*Convenuti:* Statul român, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se la protezione sociale, i diritti del minore ed i principi della parità di trattamento e di non discriminazione garantiti dal diritto dell'Unione attraverso l'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, l'articolo 20, l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafi 1 e 2, l'articolo 34, l'articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 883/2004<sup>(1)</sup> relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale possano essere interpretati nel senso che ostano a talune disposizioni nazionali che limitano, senza che vi sia una giustificazione obiettiva e ragionevole, l'ammontare dell'indennità per il mantenimento dei figli in base alla data di nascita del figlio e non in base alla data del concepimento, benché il figlio concepito, se nato vivo e vitale, sia considerato esistente.
- 2) Se il decreto legge n. 111/2010 introduca una misura discriminatoria tra persone che si trovano in situazioni identiche, ovvero tra i figli concepiti e nati entro il 31 dicembre 2010 ed i figli concepiti entro il 31 dicembre 2010 e nati dopo tale data.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (Testo rilevante ai fini del SEE e per la Svizzera) (GU L 166, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien (Austria) il 29 dicembre 2014 — Stephan Naumann/Austrian Airlines AG**

(Causa C-612/14)

(2015/C 089/12)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Handelsgericht Wien

**Parti**

*Ricorrente:* Stephan Naumann

*Convenuta:* Austrian Airlines AG

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il diritto a compensazione pecuniaria di cui all'articolo 7 (Diritto a compensazione pecuniaria) del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004<sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che si tratta di un diritto ad un risarcimento forfettario, di una penale, di un risarcimento punitivo («punitive damage»), di una pretesa avente carattere di adempimento o garanzia, o di un diritto sui generis.
- 2) Se la detrazione del risarcimento di cui all'articolo 12 (Risarcimenti supplementari), paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, debba essere interpretata nel senso che essa va effettuata solo sul diritto al risarcimento supplementare del passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, o anche su un diritto del passeggero ad un risarcimento supplementare nei confronti dell'operatore turistico.
- 3) Se il diritto del passeggero al risarcimento supplementare di cui all'articolo 12 (Risarcimenti supplementari) del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, debba essere interpretato nel senso che comprende anche un diritto alla riduzione del prezzo (garanzia) per un ritardo ai sensi della legislazione nazionale.